II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2007

relativa all'istituzione del comitato dello Spazio europeo della ricerca

(2008/111/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato consultivo europeo della ricerca, il cui compito è esaminare questioni generali legate alla politica di ricerca, è stato istituito con decisione 2001/531/CE, Euratom della Commissione [1].

(2) Date le nuove sfide legate alla ricerca, la Commissione, nel suo Libro verde «Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca» [2] prevedeva la riforma del comitato consultivo europeo della ricerca per rafforzarne il ruolo nella realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e rendere il funzionamento di tale gruppo più flessibile ed efficiente.

(3) È dunque necessario istituire un nuovo gruppo di esperti nel campo delle politiche europee di ricerca e sviluppo tecnologico e definirne mansioni e struttura.

(4) Il gruppo dovrebbe fornire consulenze alla Commissione sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nel Libro verde della Commissione «Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca».

(5) Il gruppo dovrebbe sostenere la Commissione nei suoi sforzi per conseguire gli obiettivi specificati nella decisione 2006/970/Euratom del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) [3] e nella decisione 2006/971/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico Cooperazione che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [4].

(6) Il gruppo dovrebbe essere composto da specialisti provenienti dalla comunità scientifica, dall'industria, dal settore dei servizi e da operatori sociali.

(7) Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (regolamento interno della Commissione) [5].

[1] GU L 192 del 14.7.2001, pag. 21.
[2] COM(2007) 161 definitivo del 4.4.2007.
[3] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21
[4] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.
[5] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla Decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(8) I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [1].

(9) È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l'opportunità di una proroga a tempo debito.

(10) Occorre pertanto sostituire la decisione 2001/531/CE con la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Comitato dello Spazio europeo della ricerca

Il comitato dello Spazio europeo della ricerca, di seguito «il comitato», è istituito a decorrere dal 1º marzo 2008.

Articolo 2

Compiti

1. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) fornire consulenze alla Commissione sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca;

b) fornire pareri sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, su richiesta della Commissione, o su iniziativa del comitato;

c) fornire alla Commissione una relazione annuale sulla situazione attuale dello Spazio europeo della ricerca.

2. Il comitato sarà informato a scadenze regolari sugli sviluppi e le azioni pertinenti.

3. Su richiesta formale del comitato, i servizi della Commissione gli trasmettono commenti scritti concernenti i suoi pareri e le sue opinioni. I servizi della Commissione, inoltre, gli comunicano regolarmente informazioni riguardanti le azioni di follow-up adottate.

4. Il parere del comitato sarà trasmesso entro i termini stabiliti dalla Commissione.

[1] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 3

Consultazione

1. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione relativa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

2. Il presidente del comitato può consigliare la Commissione sull'opportunità di consultare quest'ultimo su una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il comitato è composto da 22 membri che rappresentano la comunità scientifica, l'industria e la società civile.

2. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione. Nell'ambito della procedura di selezione e di nomina si dovranno applicare i criteri seguenti:

— esperienza nella progettazione e nell'attuazione della politica di ricerca,

— eccellenza nella ricerca e/o nella gestione della ricerca,

— esperienza nel campo della consulenza a livello europeo o internazionale,

— equilibrio tra le discipline scientifiche e tecnologiche, con la nomina di persone che vantano un'esperienza universitaria/industriale specifica,

— equilibrio geografico tenendo conto dei paesi associati ai programmi quadro,

— adeguato equilibrio tra i generi.

3. I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.

4. I candidati selezionati sono nominati a titolo personale dalla Commissione e le forniranno consulenze indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.

5. Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d'interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

6. I membri sono nominati per un mandato di 4 anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti conformemente al paragrafo 7, oppure fino alla scadenza del mandato.

7. I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

a) quando si dimettono;

b) quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

c) quando violano l'articolo 287 del trattato;

d) quando, contrariamente al disposto del paragrafo 4, non sono indipendenti da qualsiasi influenza esterna;

e) quando, contrariamente al disposto del paragrafo 5, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

8. I nomi dei membri sono pubblicati nel sito Internet della direzione generale della Ricerca.

Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

Il presidente e i due vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza del comitato; tale ufficio organizza i lavori del comitato.

2. Con l'accordo della Commissione, il comitato può istituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell'ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare alle delibere o ai lavori del comitato o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario.

4. Le informazioni ottenute partecipando alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni confidenziali.

5. Il comitato e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del comitato o dei suoi sottogruppi.

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione.

7. La Commissione può pubblicare o porre su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del comitato.

Articolo 6

Rimborso delle spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri del comitato e dei sottogruppi, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal servizio competente della Commissione.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2001/531/CE, Euratom è abrogata.

Articolo 8

Validità

La presente decisione scade il 29 febbraio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione